

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3003 del 25/08/2016
Oggetto	RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONCESSORIO PER UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI COLORNO. RICHIEDENTI FINARDI EGISTO E FINARDI LAURA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3091 del 25/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;
- il D.lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.1621 dell'11.11.2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti D.Lgs 14.3.2013 n.33;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.57 del 26.01.2015 avente per oggetto "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913 e la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la L.R. 26 novembre 2001, n° 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli articoli 39 e 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.";

Viste:

- la determinazione n. 3482 del 24/03/2015 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale e Difesa del suolo e della Costa";
- la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 4087 del 03/04/2015 "Conferma di precedenti atti organizzativi";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della pubblicazione dell'area per una superficie complessiva di mq 6'400, ai sensi della L.R. n. 7/2004 avvenuta in data 29/07/2015 nel BURER n.185; durante e successivamente alla pubblicazione non sono pervenute né opposizioni né osservazioni o richieste della stessa area.

DATO ATTO che il terreno richiesto in concessione è parte di una più vasta area demaniale appartenente alla zona a valle area portuale di Sacca di Colorno; tale area è stata oggetto in passato di diverse concessione ad uso pioppicoltura, oltre che ad aree destinate a cava di prelievo per rialzi arginali - attualmente sono giacenti istanze di rinnovo e di revisione delle concessioni. Una superficie corrispondente ad Ha. 00.64.00 circa è attualmente occupata da pioppeto derivante dallo sconfinamento da area privata;

VISTE le diverse comunicazioni e corrispondenze giacenti presso il Servizio di cui ultime le domande pervenute in data 18 novembre 2015 a nome di Finardi Egisto C/F FNRGST49A20C904V residente in Sacca di Colorno (PR), unitamente a Finardi Laura C/F FNRLRA52T46C904D residente in Belforte (MN) con la quale si chiede il rinnovo della precedente concessione;

VISTO gli elaborati allegati alla suddetta domanda che identificano l'area utilizzata e gli impianti arboricoli presenti;

VISTE le risultanze positive dell'istruttoria tecnica volte a verificare la compatibilità della richiesta concessione con il regime idraulico del corso d'acqua contenute nel nulla osta idraulico espresso dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) in data 16/08/2016 PC. 2016.0020527 che si allega come parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento;

DATO ATTO che sono stati versati i canoni previsti dalle vecchie concessioni rilasciate dagli organi dello Stato, e che a seguito della rideterminazione del nuovo canone sono

stati richiesti indennizzi risarcitori. Risultano effettuati i seguenti versamenti:

- in data 17.11.2015 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 17.11.2015 ha versato l'importo di €.250,00, a titolo di deposito cauzionale, sul c/c 00367409 intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 - Depositi cauzionali passivi;

- in data 17.11.2015 ha versato l'importo di €.125,00 quale canone annuo 2015 anticipato, introitato sul capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione del demanio e patrimonio indisponibile (art. 6 L.R. 25.02.2000 n. 10)" delle entrate del Bilancio Regionale

- in data 17.11.2015 ha versato l'importo di €.500,00 quale indennizzo dovuto per occupazioni pregresse.

DATO ATTO INOLTRE del parere di regolarità amministrativa, espresso dal titolare della Posizione Organizzativa "Gestione Tecnico Amministrativa delle aree del demanio idrico - area occidentale";

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta per l'utilizzo ad uso pioppicoltura di un area demaniale del Fiume Po periodicamente esondabile;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla Ditta Finardi Egisto C/F FNRGST49A20C904V residente in Sacca di Colorno (PR), unitamente a Finardi Laura C/F FNRLRA52T46C904D residente in Belforte (MN) la concessione per l'utilizzo di terreno demaniale così sottodescritto:

Corso d'acqua: FIUME PO sponda destra;

Comune: COLORNO (PR) - localita' Sacca a valle area portuale
- Case Bianche;

Identificazione catastale: fg 1 parte del mappale 24 posto a fronte mapp.2, 3 e 4 del comune di Colorno (PR);

Uso: pioppicoltura specializzata a ciclo decennale per superficie di Ha.00.64.00,;

- secondo gli elaborati, che vistati dal Dirigente del SAC si allegano in n°2 al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

L'utilizzo dell'area dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni degli articoli seguenti:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.2 - La presente concessione avrà la durata di 5 (cinque) anni successivi e continui con scadenza al 31 gennaio 2021. Tale termine ritenuto congruo per portare a maturazione la coltivazione del pioppo, è indicato e viene concordato con lo stesso concessionario.

Resta altresì dichiarato che il concessionario rinuncia fin d'ora ad opporre eccezione o pretese di natura economica, alla naturale scadenza della concessione, sull'eventuale mancata raccolta dei prodotti relativi al non completamento del ciclo di colture presenti a tale data.

Alla scadenza del 31 dicembre 2021 non si procederà al rinnovo se non previsto all'interno di un piano di gestione unitario e omogeneo dell'area demaniale del Fiume Po in via di definizione. Pertanto al taglio di sgombro/maturazione non potrà essere reimpiantare se non all'interno di detto piano di gestione unitario.

Resta altresì dichiarato e stabilito che la durata in anni 5 (cinque) della concessione è valutata sufficiente dal concessionario per garantirgli il tornaconto della raccolta dei prodotti derivanti dalla coltivazione arborea posta a dimora sull'area.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da piene alluvionali, corrosioni ed interramenti alle piantagioni ed ai prodotti esistenti sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario. In caso di eventuali danni dipendenti da operazioni di rilievi eseguite dagli organi di polizia idraulica preposti verrà valutato il mancato ricavo del prodotto in coltivazione.

Rimane riservata a favore dell'organo competente in materia di polizia idraulica la facoltà di eseguire lavori o riparazioni di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiali ed in generale di occupare, modificare ed alterare, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i terreni oggetto di concessione.

Qualora la superficie del terreno occupato o comunque danneggiato dall'organo di polizia idraulica competente sia superiore al ventesimo della superficie data in concessione, potrà essere eventualmente valutata, su istanza del concessionario, una opportuna revisione della concessione

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino

dei terreni e cioè di lasciare i terreni idonei ad acconsentire l'impianto di nuove coltivazioni agrarie o arboree o alla esecuzione di un ripristino ambientale naturale e non dovranno essere lasciate sulle aree ceppi e cumuli di lavorazioni legnose se non autorizzate dall'Amministrazione concedente. In mancanza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Regionale addebitandone le relative spese al concessionario.

Le eventuali coltivazioni arboree che non saranno già state tagliate e asportate a cura del concessionario alla scadenza della concessione e che saranno ritenute compatibili con la futura utilizzazione dell'intero compendio, potranno essere acquisite in proprietà, per accessione gratuita, all'Amministrazione Regionale senza che il concessionario abbia diritto a compenso o indennizzo alcuno o diversa pretesa.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.3 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

ART.4 - Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- sub concessione a terzi.

ART.5 - Prescrizione da parere idraulico; PARERE FAVOREVOLE PER L'UTILIZZO DELLA SUPERFICIE DI Ha. 0.64.00 PER PIOPPICOLTURA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

ñ l'area in concessione dovrà essere picchettata ed identificata con termini di confine infissi nel terreno perimetranti una superficie totale di Ha.0.64.00 circa;

- ñ Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente; E' fatto divieto effettuare scavi, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno con riporti e depositi di terreni e materiali;
- ñ Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di residui di lavorazioni di rifiuti, di cose ed attrezzi;
- ñ Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori agricoli ed eventuali fruitori dell'area;
- ñ L'utilizzo dell'area assentita in concessione dovrà avvenire secondo le normali pratiche agricole, attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed ad eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinary di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna;
- ñ rispetto prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico AIPO;

ART. 6 - Per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nell'indirizzo agli atti di questo Servizio.

ART 7 - Per la concessione di cui all'art. 1, il canone annuo, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004, e successive modifiche e integrazioni, ammonta a Euro.125,00; e dovrà essere versato ogni anno anticipatamente entro il 31 marzo senza alcun avviso da parte dell'amministrazione concedente.

Il suddetto canone dovrà essere versato in una delle seguenti modalità:

- α) bollettino c/c postale n. 18766103 intestato a REGIONE EMILIA-ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO STB 445 STRADA G. GARIBALDI 75 - 43121 PARMA.

β) Bonifico Bancario: Conto Banco Posta PA IT-94-H-07601-02400-001018766103

per i versamenti di cui ai punti a) e b) dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla "causale" quanto segue:

1) Procedimento PR15T0060

2) anno di riferimento del canone di concessione (201...).

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT in conformità ai valori definiti con Deliberazione di Giunta come previsto dalla D.G. n. 913/2009;

ART 8 - La concessione è fatta in solido ai Sigg. Finardi Egisto C/F FNRGST49A20C904V residente in Sacca di Colorno (PR), unitamente a Finardi Laura C/F FNRLRA52T46C904D residente in Belforte (MN), conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Il presente atto verrà registrato in caso di uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999.

La presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs 14.03.2013, n.33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n.1621/2013 e n.57/2015.

Dott. Paolo Maroli

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.